

b) i metodi di analisi necessari da usare per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda le importazioni di determinate merci, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione (**) o, in assenza di un metodo di analisi, la natura delle operazioni analitiche da eseguire o il principio di un metodo da applicare.

(*) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(**) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente titolo: «**Calcolo dei tenori**»;

b) la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Secondo le definizioni riportate nelle note 1, 2 e 3 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 514/2011 e nelle note 1, 2 e 3 dell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardanti il tenore di proteine del latte, il tenore di amido/glucosio e il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, si devono usare le formule, le procedure e i metodi a seguire:

a) per l'applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011;

b) per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l'elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell'allegato I, parte seconda, e nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente titolo: «**Classificazione delle merci**»;

b) la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 e dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, si usano i metodi e le procedure a seguire per la classificazione delle seguenti merci»;

c) i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC 1704 10 10 e 1704 10 90 e da 1905 20 10 a 1905 20 90, la determinazione del tenore di saccarosio, compreso lo zucchero invertito espresso in saccarosio, è effettuata secondo il metodo HPLC (lo zucchero invertito espresso in saccarosio è calcolato come la somma di fruttosio e glucosio in parti uguali moltiplicata per 0,95).

3. Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC da 1806 10 15 a 1806 10 90, il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è calcolato secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento.»;

4) all'articolo 4 è aggiunto il seguente titolo: «**Bollettino di analisi**»;

5) all'articolo 5 è aggiunto il seguente titolo: «**Disposizioni finali**».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

